Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 gennaio 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1957, n. **1300.**

Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati degli anni accademici antecedenti all'anno accademico 1954-55.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Coloro che siano in possesso di lauree o diplomi necessari per accedere all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni indicate dall'art. 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, conseguite in data anteriore all'anno accademico 1954-55, qualora si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 28 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e successive estensioni, potranno ottenere il certificato di abilitazione provvisoria alla relativa professione anche dopo l'entrata in vigore della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378; ad essi saranno applicate, ai fini della concessione dell'abilitazione definitiva, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 1378.

Art. 2.

Le domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria ai sensi del precedente articolo dovranno essere presentate non oltre sei mesi prima della scadenza del termine indicato dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le domande da parte di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7 della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — GONELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 24 dicembre 1957, n. **1301.**

Richiamo in vigore per l'esercizio 1950-51 delle disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 916, concernente proroga della temporanea facoltà per le Amministrazioni dello Stato di tenere i conti dei materiali soltanto a quantità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366, prorogate con legge 4 novembre 1950, n. 916, hanno efficacia, per le Amministrazioni dell'esercito e dell'aeronautica, fino al 30 giugno 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 28 dicembre 1957, n. **1302.**

Passaggio nei ruoli del personale d'ordine (gruppo C) del Corpo forestale dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, che disciplinano, nella prima attuazione del medesimo decreto legislativo, la nomina dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie forestali nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi dell'economia montana e delle foreste, sono sostituite dalle norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

Nella prima attuazione del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, i due terzi dei posti vacanti nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi dell'economia montana e delle foreste sono devoluti ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie in attività di servizio da almeno quindici anni nel Corpo forestale dello Stato che ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le guardie scelte e le guardie forestali debbono essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, oppure debbono aver svolto, almeno dal 1° luglio 1948,

esclusivamente e permanentemente mansioni amministrative, di archivio o comunque di competenza del personale della carriera esecutiva.

Art. 3.

L'inquadramento nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi dell'economia montana e delle foreste è effettuato sulla base di una graduatoria formata dal Consiglio di amministrazione del personale del Corpo forestale dello Stato tenendo presente il grado ricoperto e, a parità di grado, l'anzianità di servizio nel grado stesso.

I marescialli maggiori, i marescialli capi ed i marescialli ordinari possono essere inquadrati nel ruolo previsto dal precedente comma con qualifiche non superiori, rispettivamente, a quelle di primo archivista, archivista ed applicato; il restante personale può essere inquadrato nel medesimo ruolo con la qualifica di applicato aggiunto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1957, n. **1303**.

Approvazione del regolamento per il conferimento dell'abilitazione didattica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 dicembre 1955, n. 1440;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, secondo il testo annesso al presente decreto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 1. — PELLEVA

Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440

Art. 1.

I gruppi di insegnamento di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono quelli indicati, per ciascuna classe di esami di abilitazione all'esercizio professionale, nella tabella *A* annessa al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 6 della citata legge.

Art. 2.

Gli insegnanti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria in servizio nei ruoli speciali transitori alla data del 18 febbraio 1956 possono chiedere di conseguire l'abilitazione prevista dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per la disciplina o gruppo di discipline cui si riferisce il posto occupato.

Art. 3.

Gli insegnanti non di ruolo che nel decennio scolastico 1945-46 - 1954-55 abbiano insegnato negli istituti di istruzione secondaria statali, pareggiati, o legalmente riconosciuti, per almeno cinque anni scolastici anche se non successivi, discipline appartenenti allo stesso gruppo possono chiedere di conseguire l'abilitazione ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440:

a) per la classe o per una delle sottoclassi di esame, indicate nella tabella *A* annessa al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 6 della citata legge, nelle quali siano comprese la disciplina o le discipline insegnate;

b) per una o più di tali discipline, sempreché l'ordinamento vigente preveda per esse corrispondenti classi di concorso a cattedre di ruolo ordinario.

Il quinquennio di cui al precedente comma è ridotto ad un triennio per i mutilati ed invalidi di guerra, per i combattenti, reduci e partigiani, per i perseguitati politici o razziali.

Il servizio nel quinquennio o nel triennio predetti deve essere stato prestato per la durata e con il possesso di uno dei titoli di studio prescritti, ai fini della validità del servizio stesso in ciascun anno scolastico, dall'ordinamento vigente nel tempo.

Gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, alla data del 18 febbraio 1956, devono risultare in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alle Università e agli Istituti superiori ed aver frequentato con profitto il corso o i corsi indicati nel secondo comma dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

In base al servizio prestato nel decennio scolastico sopraindicato non potrà essere conseguita più di una abilitazione.

Art. 4.

Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 possono chiedere di essere sottoposti all'ispezione e alla prova previste dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, con istanza redatta in carta legale e diretta al provveditore agli studi della provincia in cui prestano servizio o in cui risiedono, o, per gli insegnanti di ruolo speciale transitorio o non di ruolo in servizio nelle scuole italiane all'estero o ivi residenti, alle competenti autorità diplomatiche o consolari, entro il termine che sarà stabilito con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Alla domanda di cui sopra gli insegnanti dei ruoli speciali transitori devono allegare, oltre alla ricevuta del pagamento all'Ufficio del registro della tassa di L. 4000 stabilita dalla legge 2 agosto 1952, n. 1132, un certificato rilasciato dal capo di istituto dal quale risulti che prestavano servizio nei detti ruoli alla data del 18 febbraio 1956.

Gli insegnanti non di ruolo devono invece allegare alla predetta istanza:

a) un certificato di nascita legalizzato, ove occorra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) il titolo legale di studio in originale o in copia autenticata e, per gli insegnanti di educazione fisica, un certificato attestante di aver frequentato con profitto il corso di perfezionamento svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente;

c) la ricevuta del pagamento della tassa di L. 4000;

d) un certificato o, se del caso, più certificati rilasciati dal capo di istituto, dai quali risulti che hanno prestato il servizio minimo indicato nel precedente articolo:

e) eventuali certificati attestanti la qualità di mutilato, di invalido di guerra, di combattente, di reduce, di partigiano, di perseguitato politico o razziale

L'ordinanza di cui al primo comma del presente articolo sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di essa sarà data notizia nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione

Art 5

Il provveditore agli studi o l'autorità diplomatica o consolare esamina le domande e la relativa documentazione. Invitando gli interessati a regolarizzare, entro un termine non superiore a trenta giorni, i documenti imperfetti ed esclude, con proprio decreto motivato, dall'ispezione e dalla prova coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, dei documenti prescritti o non abbiano regolarizzato o restituito, nel termine loro assegnato, i documenti formalmente imperfetti, o che, infine, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6.

I candidati ammessi all'ispezione e alla prova di cui all'art 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, saranno inclusi dai provveditori agli studi o dalle autorità diplomatiche o consolari in elenchi da trasmettere al Ministero della pubblica istruzione distinti a seconda della disciplina o del gruppo di discipline per le quali viene chiesta l'abilitazione.

L'incarico dell'ispezione di cui sopra sarà affidato a ispettori centrali, a capi di istituto o professori di ruolo ordinario che abbiano insegnato o insegnino la disciplina o le discipline relative alla abilitazione richiesta Per le ispezioni da compiere nei confronti dei candidati in servizio nelle scuole italiane all'estero o ivi residenti il relativo incarico sarà affidato, d'intesa col Ministero degli affari esteri, a capi di istituto o professori di dette scuole

L'ispezione accerta, tenuto conto della complessiva attività nell'insegnamento l'attitudine professionale del candidato e la sua capacità a servirsi, nei le discipline che lo richiedano, dei sussidi didattici o sperimentali.

Art 7

I candidati sono sottoposti all'ispezione nella scuola dove prestano eventualmente servizio

Coloro che non prestano servizio all'atto della presentazione della domanda di cui al precedente art. 4 o che lo prestino per discipline non comprese nel gruppo di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione richiesta, dovranno far presente tale circostanza nella domanda stessa Il provveditore agli studi o l'autorità diplomatica o consolare designerà, in tal caso, la scuola statale dove dovrà aver luogo l'ispezione Tale scuola sarà scelta, ove possibile, tra quelle presso cui i candidati abbiano eventualmente prodotto istanze intese ad ottenere, ai sensi dell'art 4 della legge 19 marzo 1955, n 160, supplenze temporanee per le discipline comprese nel gruppo di insegnamento relativo all'abilitazione cui aspirano.

A tal fine, nella domanda di ammissione di cui al precedente comma gli interessati dovranno altresì precisare se abbiano presentato o meno detta istanza indicando nella affermativa, le relative scuole statali.

Il capo della scuola statale designata potrà utilizzare, a richiesta, l'opera del candidato nei modi più opportuni per consentire, ai fini dell'ispezione, l'acquisizione di elementi utili di giudizio sull'attitudine professionale del candidato stesso

Per i soli periodi di eventuale utilizzazione nell'insegnamento a titolo di supplenza, in sostituzione di titolare, incaricato o altro supplente assenti, compete la retribuzione prevista dalle disposizioni vigenti

Art 8

Gli ispettori centrali i capi di istituto o i professori di ruolo ordinario incaricati delle ispezioni invieranno i relativi rapporti ai provveditori agli studi o alle autorità diplomatiche o consolari interessati In detti rapporti dovrà risultare in modo esplicito se l'ispezione abbia avuto o meno esito favorevole

I candidati che superino l'ispezione sono inclusi in appositi elenchi distinti per discipline o gruppi di discipline da trasmettere in copia al Ministero della pubblica istruzione e da affiggere all'albo dei provveditorati agli studi o negli uffici delle autorità diplomatiche o consolari

Il Ministro della pubblica istruzione sulla base di detti elenchi provvede con proprio decreto a stabilire le sedi nelle quali i candidati dovranno sostenere la prova di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n 1440 e a nominare le relative Commissioni giudicatrici con le modalità indicate nel regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art 6 della citata legge. Alla nomina delle Commissioni giudicatrici per i candidati in servizio nelle scuole italiane all'estero o ivi residenti si provvede con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per gli affari esteri A far parte di tali Commissioni saranno chiamati presidi e professori di scuole italiane all'estero site nel territorio dove funzioneranno le Commissioni stesse I candidati che chiedano di conseguire l'abilitazione per discipline per le quali non vi siano nel territorio estero di residenza presidi o professori che le insegnino o le abbiano insegnate, potranno chiedere di essere assegnati, ai fini dell'ispezione e della prova, ad altra sede di autorità diplomatica o consolare nella cui circoscrizione potrà effettuarsi la ispezione ed essere costituita, la relativa commissione o, in mancanza, ad uno dei Provveditorati agli studi del territorio nazionale

Art 9

I candidati sono chiamati a turno, mediante lettera raccomandata, dal provveditore agli studi o dalle autorità diplomatiche o consolari nella cui giurisdizione ha sede la Commissione.

Decade dal diritto alla prova chi non risulti presente nel giorno e nell'ora stabiliti La Commissione, tuttavia, ha facoltà, quando ricorrano giustificati, gravi motivi, di concedere una proroga, sempre che essa non abbia ultimato i propri lavori

Art. 10.

La prova di cui al precedente articolo consisterà in un colloquio inteso a saggiare, nei limiti dei programmi stabiliti per i corrispondenti esami orali della tabella *B* annessa al regolamento di attuazione di cui all'art 6 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, la preparazione culturale e didattica dell'insegnamento in relazione alla disciplina o alle discipline per le quali si chiede l'abilitazione Detto colloquio, per le materie tecniche o grafiche, sarà, ove la Commissione lo ritenga necessario, integrato da opportune esercitazioni pratiche

Art 11

Coloro che superano la prova di cui ai precedenti articoli sono « abilitati ai sensi dell'art 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

Il presidente della Commissione raggruppa gli abilitati per provincia dove prestano servizio o dove risiedono e li include, in ordine alfabetico, in elenchi distinti per discipline o gruppi di discipline per le quali sono state conseguite le abilitazioni.

Copie di detti elenchi, sottoscritti dai membri delle Commissioni o delle sottocommissioni eventualmente istituite in relazione al numero dei candidati, saranno inviate al Ministero della pubblica istruzione e, per l'affissione all'albo ai provveditori agli studi delle provincie di cui sopra

Presso ogni Provveditorato in cui ha sede la Commissione giudicatrice sono conservati gli originali degli elenchi di cui al precedente comma, nonchè i verbali e gli atti della Commissione stessa.

Le domande di ammissione, gli elenchi di cui al precedente art 6, i rapporti delle ispezioni e tutti gli altri atti inerenti al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art 7 della legge 15 dicembre 1955 n 1440, sono conservati presso i Provveditorati agli studi delle provincie dove prestano servizio o risiedono i candidati

Art 12

I presidenti delle Commissioni istituite per gli insegnanti in servizio in scuole italiane all'estero o ivi residenti invieranno al Ministero della pubblica istruzione gli originali degli elenchi di cui al 2° comma del precedente articolo, distinti tanto per discipline o gruppi di discipline per le quali sono state conseguite le abilitazioni, nonchè i verbali e gli atti delle Commissioni stesse

Una copia di detti elenchi, sottoscritti dai membri della Commissione, sarà inviata, per l'affissione, alle autorità diplomatiche o consolari interessate

Le autorità diplomatiche o consolari trasmettono parimenti al Ministero della pubblica istruzione tutti gli atti indicati nell'ultimo comma del precedente articolo

Art. 13.

La validità giuridica dei diplomi delle abilitazioni conseguite ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, decorrerà, a tutti gli effetti, dal giorno successivo a quello in cui avranno termine i lavori di tutte le Commissioni giudicatrici.

Per il rilascio dei predetti diplomi, per la restituzione dei documenti e per quanto altro non sia stato previsto nel presente decreto, si osservano le disposizioni del regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'art. 6 della citata legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica:

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera sita nell'ambito del comune di Sant'Agnello di Sorrento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 aprile 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera sita nell'ambito del comune di Sant'Agnello di Sorrento;

~~Considerato che il verbale della suddetta Commissione~~ è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sant'Agnello di Sorrento;

Esaminata l'opposizione prodotta da alcuni cittadini di Sant'Agnello di Sorrento, capolista sig Sessa Antonio, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un insieme di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica godibile dalle pubbliche vie della costa Sorrentina e dal mare;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Sant'Agnello di Sorrento, confinante a nord con il mare, ad est con il comune di Piano di Sorrento, a sud con la strada Principessa Elena e corso Re Umberto, ad ovest con il comune di Sorrento, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Sant'Agnello di Sorrento provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 gennaio 1958

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Stralcio verbale della XVIII seduta

L'anno millenovecentocinquantasei, addì dodici del mese di aprile, alle ore 16,30, in una sala della Soprintendenza ai monumenti della Campania in Napoli - Palazzo Reale, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

SANT'AGNELLO (Napoli) - Zona costiera del Pizzo. Imposizione vincolo di insieme.

(*Omissis*).

Si passa a discutere la questione della costruenda strada di collegamento tra il corso Grawford e le vie Cappuccini e Iommella Grande, ~~nel comune di Sant'Agnello. Come fu stabi~~lito nella precedente riunione, il giorno 8 febbraio 1956 il presidente prof. Chiaromonte nonchè il sindaco sig. Maresca, il soprintendente e l'arch. De Pascale hanno eseguito il sopraluogo.

Il prof. Chiaromonte riferisce che la bellezza panoramica della località è di tale rilevante interesse ed egli e gli altri membri che hanno effettuato il sopraluogo ritengono di proporre senz'altro la imposizione del vincolo.

Gli altri membri si associano a tale parere. Il sindaco dichiara che non ha difficoltà all'imposizione di un vincolo che sia parziale ma è contrario alla estensione di esso su tutta la zona costiera del Pizzo.

Il prof. Pacini replica facendo osservare che il vincolo limitato ad una piccola striscia di terreno si manifesterebbe sicuramente insufficiente per una efficace azione tutelatrice; chiarisce che il vincolo non significa divieto assoluto di costruzione ma vuole soltanto garantire il necessario controllo da parte della Soprintendenza affinchè non vengano arrecati pregiudizievoli danni alla località.

Il sindaco dopo le delucidazioni del prof. Pacini si dichiara favorevole alla imposizione del vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ai sensi dell'art. 1 (commi 3 e 4) la zona costiera del Pizzo delimitata dal seguente perimetro: a nord con il mare, ad est con il comune di Piano di Sorrento; a sud con la strada Principessa Elena e corso Re Umberto e ad ovest con il comune di Sorrento; come da allegata planimetria, perchè detta zona, oltre a costituire un complesso di aspetto caratteristico, rappresenta una singolare bellezza panoramica godibile dalle pubbliche vie della costa Sorrentina e dal mare.

A richiesta del sindaco, il prof. Pacini chiarisce che il progetto della costruenda strada che dovrà collegare il corso Graxford con le vie Cappuccini e Iommella Grande sarà esaminato nell'ambito della competente Soprintendenza.

(*Omissis*).

(68)

ORDINANZA MINISTERIALE 14 gennaio 1958.

Modifiche all'ordinanza Ministeriale 6 novembre 1957, riguardante la sessione degli esami di Stato professionali dell'anno 1957.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271, del 2 novembre 1957, e modificato con decreto Ministeriale in data 10 gennaio 1958;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 23 del 6 giugno 1957, contenente l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, integrato da elenchi aggiuntivi pubblicati nel Bollettino n. 28 dell'11 luglio 1957, n. 30 del 25 luglio 1957, n. 35 del 29 agosto 1957 e n. 41 del 1° ottobre 1957;

Veduta la propria ordinanza 6 novembre 1957, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale;

Udito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche avranno luogo in due sessioni indette per i mesi di marzo e settembre 1958, alle quali potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1956-57 e precedenti.

L'art. 1 dell'ordinanza 6 novembre 1957 è abrogato.

Art. 2.

L'art. 6 dell'ordinanza 6 novembre 1957 è abrogato.

I candidati agli esami di Stato potranno, quindi, scegliere la sede di esame tra quelle indicate nella tabella annessa alla sopra citata ordinanza 6 novembre 1957 senza alcuna limitazione di numero.

Art. 3.

La tabella allegata all'ordinanza 6 novembre 1957, con la quale è stata indetta per il febbraio 1958 la sessione di esami di Stato di abilitazione professionale, è integrata come segue:

SEDI

Professione di farmacista:
Macerata (Università di Camerino);
Pesaro-Urbino (Università di Urbino).
Professione di veterinario:
Macerata (Università di Camerino).

Art. 4.

Nelle sedi di esami di Stato appresso indicate, per ciascuna professione, gli esami potranno svolgersi in lingua tedesca qualora i candidati cittadini italiani, di lingua materna tedesca della Regione Trentino-Alto Adige, ne facciano richiesta:

SEDI

Professione di dottore commercialista: Venezia;
Professione di attuario: Roma;
Professione di medico chirurgo: Padova;
Professione di chimico: Bologna;
Professione di farmacista: Padova;
Professione di ingegnere: Bologna;
Professione di architetto: Venezia;
Professione di perito forestale: Firenze;
Professione di veterinario: Bologna;
Professione di discipline statistiche: Roma

Art. 5.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami di Stato di cui all'art. 4 è prorogato al 31 gennaio.

I candidati dovranno nella domanda specificare a quale delle due sessioni dell'anno 1958 intendano partecipare. Tuttavia, coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che di fatto siano stati assenti alle prove potranno presentarsi alla seconda sessione producendo apposita nuova domanda entro il 31 maggio 1958.

I candidati che chiedono di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno, inoltre, indicare a quali dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano.

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige dovranno inoltre specificare nella domanda se desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, fermo restando che gli esami nella predetta lingua si potranno svolgere per l'abilitazione alle varie professioni soltanto nelle sedi indicate all'art. 4 della presente ordinanza.

I candidati che avessero già presentato domanda di ammissione agli esami potranno inoltrare alla segreteria dell'Università od Istituto superiore competente una dichiarazione suppletiva in carta semplice ai fini di quanto richiesto dai precedenti commi.

Art. 6.

Gli esami di Stato avranno inizio in tutte le sedi, per la sessione del mese di marzo, il giorno 10 marzo 1958 e, per la sessione del mese di settembre, il giorno 15 settembre 1958. Essi si svolgeranno secondo l'ordine stabilito nelle singole sedi dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e reso noto con avvisi nello albo dell'Università od Istituto superiore, sede di esame.

Roma, addì 14 gennaio 1958

Il Ministro: MORO

(207)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, n. 1264 «Modifiche apportate alle sedi del distretto notarile di Bologna», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1958, n. 4, alla pagina 44, prima colonna, ottava linea del dispositivo, in luogo di *Savignano* leggasi *Savigno*.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 694 del 27 dicembre 1957. Prezzi delle specialità medicinali

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 694 del 27 dicembre 1957 ha fissato come dall'unito elenco (XLIII) i prezzi di vendita al pubblico per un gruppo di specialità medicinali (imposta generale entrata esclusa per l'ultimo passaggio al consumatore).

SPECIALITÀ MEDICINALI (XLIII elenco)

Il precedente elenco è stato diramato con il provvedimento n. 682 del 4 ottobre 1957 (XLII elenco specialità medicinali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 17 ottobre 1957.

È fatto obbligo d'indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
		PRODOTTI A BASE DI METILTESTOSTERONE	
Andrifar	Archifar, Milano	compresse 20 × 5 mg	800 —
		compresse 10 × 10 mg.	800 —
Androfort Richter	Ormonoterapia Richter, Milano	confetti 20 × 5 mg	700 —
Anertan	Boehringer, Milano	compresse 10 × 5 mg	400 —
Metiltestosterone	Lepetit, Milano	compresse 20 × 10 mg	1 000 —
		compresse 10 × 25 mg.	1 100 —
Neo Hombreol Organon	Ravasini, Roma	compresse 20 × 5 mg	700 —
		compresse 20 × 10 mg	1 000 —
		compresse 10 × 25 mg.	1 20[illegible] —
Orchisterone	Negroni, Cremona	compresse 20 × 5 mg	800 —
		compresse 20 × 10 mg	1 000 —
		compresse 10 × 25 mg	1 200 —
Testosir	Sir, Roma	compresse 20 × 5 mg	800 —
Testoviron	Schering, Milano	confetti 20 × 5 mg	800 —
Testovis	Vister Vismara Terapeutici, Casatenovo Brianza (Como)	compresse 20 × 5 mg	800 —
Testoxyl Perlinguale	Maestretti, Milano	compresse 20 × 10 mg	1.000 —
		compresse 10 × 25 mg	1 200 —
Perandren	Ciba, Milano	compresse 20 × 5 mg	700 —
		compresse 20 × 10 mg	1.000 —
		compresse 10 × 25 mg	1 200 —
		PRODOTTI A BASE DI METILANDROSTENDIOLO	
Androgan	Monico, Venezia	fiale 2 cc. 4 × 25 mg.	640 —
Anormon	Causyth, Milano	compresse 20 × 10 mg.	1 0[illegible]0 —
Gynediolo	Zambon, Vicenza	compresse 20 × 5 mg.	800 —
		fiale 1 cc 3 × 50 mg.	1 050 —
Masdiol	Crinos, Milano	multidose flac. 10 cc × 125 mg	800 —
		compresse 20 × 10 mg	1 200 —
Metil Bisexovis	Vister Vismara, Casatenovo Brianza (Como)	fiale 2 cc 10 × 25 mg	1.600 —
Metilandrostendiolo	Schering, Milano	compresse 20 × 25 mg	2.5[illegible]0 —
		multidose flac 10 cc × 500 mg	2 900 —
Metildiolo	Ist. Terap. Romano (O.R.M.A.), Roma	fiale 2 cc 4 × 25 mg	740 —
		compresse 10 × 25 mg	1.3[illegible]0 —
		gocce 5 cc × 50 mg. ped.	600 —
		compresse 20 × 5 mg	8[illegible]0 —
Neosteron Organon	Ravasini, Roma	compresse 20 × 10 mg.	1.000 —
		compresse 10 × 25 mg.	1 150 —
		multidose flac 10 cc × 250 mg	1 7[illegible]0 —
Neutrormone	I.S.I., Napoli	supposte 3 × 50 mg	750 —
Notandron	Boehringer, Milano	fiale 1 cc 3 × 50 mg.	1.650 —
		multidose flac 10 cc. × 500 mg.	3 000 —
		compresse 10 × 25 mg	1 300 —

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Protandren	C I B A, Milano	compresse sublinguali 30 × 25 mg.	3.000 —
Sinesex	Ravizza, Milano	compresse 25 × 10 mg	1.250 —
Stenosterone	Farmigea, Pisa	fiale 2 cc. 4 × 25 mg	740 —
		compresse 30 × 10 mg sublinguali	1.000 —
Testodiol	Luso Farmaco, Milano	compresse 12 × 25 mg	1.450 —
Troformone	Biomedica, Roma	fiale 1 cc 6 × 25 mg	1 100 —
		fiale 2 cc 3 × 100 mg	1 590 —
		gocce 10 cc. × 250 mg pediatrico	1.500 —
		supposte 5 × 25 mg	1.000 —
		linguette compresse 20 × 10 mg	1.200 —
		multidose flac 10 cc × 500 mg	3 000 —
		multidose flac 10 cc × 250 mg	1.500 —

PRODOTTI A BASE DI PROPIONATO DI TESTOSTERONI

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Androfort Richter	Ormonoterapia Richter, Milano	fiale 2 cc. × 3 mg 50	1.500 —
Anertan	Boehringer Milano	fiale 1 cc. 1 × 20 mg	450 —
		fiale 1 cc 5 × 30 mg	2.250 —
		fiale 1 cc. 4 × 5 mg.	460 —
		fiale 1 cc 4 × 10 mg	760 —
		fiale 2 cc 2 × 25 mg.	660 —
Androxid	Marvin, Milano	fiale 2 cc 5 × 10 mg	900 —
		fiale 2 cc 5 × 25 mg	1.600 —
		flac. 10 cc × 250 mg	2.500 —
		supposte 5 × 5 mg	575 —
		supposte 5 × 10 mg	950 —
		supposte 5 × 25 mg.	1.600 —
		fiale 1 cc 3 × 5 mg	330 —
Gonadrone	Boniscontro e Gazzone, Torino	fiale 2 × 25 mg	660 —
		fiale 4 × 10 mg	760 —
Hydrotest	Ayerst Valeri, Roma	flacone 10 cc. 1 × 250 mg	2.500 —
		flacone 5 cc 1 × 500 mg	4.200 —
Microsterone	Lab Orm Naz Milano	fiale 3 cc. 3 × 25 mg.	990 —
		fiale 3 cc 3 × 10 mg	570 —
Neo Hombreol Organon	Ravasini, Roma	fiale 1 cc 2 × 25 mg	640 —
		fiale 1 cc 2 × 50 mg	1.040 —
Orchiormon	Saper, Torino	fiale 1 cc 4 × 5 mg	460 —
Perandren	C I B A, Milano	fiale 1 cc 2 × 25 mg	640 —
		fiala 2 cc 1 × 50 mg	600 —
		fiale 2 cc 5 × 50 mg	2 700 —
		flacone 10 cc × 500 mg iniettabili	4.200 —
Sterotest	Maggioni, Milano	fiale 2 cc 2 × 50 mg	1.080 —
		fiale 2 cc 2 × 100 mg	1 600 —
		fiale 1 cc. 4 × 5 mg	440 —
		fiale 1 cc. 4 × 5 mg	680 —
		fiale 1 cc. 2 × 25 mg	660 —
Testobios	Lachilo, Milano	fiale 1 cc. 4 × 5 mg.	460 —
		fiale 1 cc. 4 × 10 mg	720 —
		fiale 1 cc. 2 × 25 mg.	660 —
Testocryst	Roger Bellon, Milano	fiale 1 cc. 5 × 50 mg	2 700 —
		fiala 1 cc 1 × 50 mg	600 —
Testaform Aquosus BDH	Sarag, Milano	fiale 1 cc 3 × 5 mg	345 —
		fiale 1 cc 3 × 10 mg	570 —
		fiala 1 cc 1 × 25 mg	330 —
		fiale 1 cc 3 × 25 mg	990 —
Testogen	I S I, Napoli	fiale 2 × 25 mg (ritardo)	660 —
		fiale 2 × 50 mg (ritardo)	1.080 —
		fiale 2 × 100 mg (ritardo)	1.600 —
Testoiel	I C I, Milano	1 cc fiale 2 × 25 mg	640 —
		1 cc fiale 2 × 50 mg	1.040 —
		1 cc fiale 2 × 100 mg	1 600 —
Testoidral	Zambon, Vicenza	fiale 1 cc 3 × 5 mg	300 —
		fiale 1 cc 3 × 25 mg	960 —
Testormon	C Erba, Milano	fiale 1 cc 4 × 10 mg	680 —

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Testosir	S.I.R., Roma	fiale 5 × 5 mg.	575 —
		fiale 5 × 10 mg.	950 —
		fiale 2 × 25 mg.	660 —
		fiale 2 × 50 mg.	1.080 —
		fiale 2 cc. 2 × 100 mg.	1.600 —
		supposte 5 × 25 mg.	1.600 —
		supposte 5 × 10 mg.	950 —
		supposte 10 × 5 mg.	1.150 —
Testosteral	I.O.N., Pisa	fiale 1 cc. 4 × 10 mg.	760 —
		fiale 1 cc. 2 × 25 mg.	660 —
Testrone Aqueous	Eliovit, Brescia	flacone 10 cc. × 250 mg.	2.800 —
Testoselecta	Farmaselecta, Milano	fiale 1 cc. 2 × 10 mg.	360 —
		fiale 1 cc. 2 × 25 mg.	640 —
Testosterone	Farmitalia, Milano	fiale 1 cc. 4 × 5 mg.	440 —
		fiale 1 cc. 4 × 10 mg.	720 —
		fiale 1 cc. 2 × 25 mg.	660 —
Testosterone	Lepetit, Milano	fiala 1 cc. 1 × 50 mg.	540 —
		fiale 1 cc. 4 × 5 mg.	440 —
		fiale 1 cc. 4 × 10 mg.	720 —
		fiale 1 cc. 2 × 25 mg.	660 —
Testosterone	Taricco, Torino	fiale 4 1 cc. × 5 mg.	400 —
		fiale 4 1 cc. × 10 mg.	680 —
		fiale 4 2 cc. × 25 mg.	1.200 —
		gr. 2 supp. 4 × 10 mg.	680 —
		gr. 2 supp. 4 × 25 mg.	1.200 —
Testovena	I.S.I., Napoli	fiale 4 × 10 mg.	760 —
		fiale 2 × 25 mg.	660 —
		fiale 3 × 10 mg.	570 —
		fiala 1 × 25 mg.	330 —
		fiale 4 × 5 mg.	460 —
Testoviron	Schering, Milano	fiale 1 cc. 4 × 5 mg.	440 —
		fiale 1 cc. 2 × 50 mg.	1.040 —
		fiale 5 × 10 mg.	850 —
		fiale 3 × 25 mg.	960 —
Testovis	Vister Vismara Terap., Casatenovo Brianza (Como)	fiale 2 cc. 2 × 50 mg.	1.040 —
		fiale 2 cc. 2 × 100 mg.	1.600 —
Testoxyl	Maestretti, Milano	fiale 1 cc. 2 × 50 mg.	1.040 —
		fiale 1 cc. 2 × 25 mg.	640 —
Testryl	Squibb, Roma	flacone 10 cc. × 500 mg.	5.000 —
		flacone 5 cc. × 250 mg.	3.000 —
Virormone Pabyrn	Impex, Roma	fiale 1 cc. 6 × 5 mg.	690 —
		fiale 1 cc. 6 × 10 mg.	1.140 —
		fiale 1 cc. 6 × 25 mg.	1.980 —
		fiale 1 cc. 3 × 5 mg.	345 —
		fiale 1 cc. 3 × 10 mg.	570 —
		fiale 1 cc. 3 × 25 mg.	990 —

SPECIALITA' VARIE

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Acthar	Farmaceutica Int.le, Genova	flacone × 10 U.I.	700 —
		flacone × 25 U.I.	1.500 —
		flacone × 40 U.I.	2.300 —
Acthar Gel	Farmaceutica Int.le, Genova	flacone × 100 U.I.	5.300 —
Amaril	Mael's, Milano	flacone × gr. 180	350 —
Ambramicina P	Antibiotici Lepetit, Roma	flacone × 8 capsule	2.680 —
Arsoferrochina	Torresi, Roma	flacone × gr. 250	490 —
Astor B12	Lancisi, Roma	flacone × gr. 150	900 —
Aureomicina vete per inoculazione mammaria	Alfar, Catania	tubo pomata × gr. 7,1	610 —
Bomboni alla fenolftaleina	Gabbiani, Milano	2 bomboni	34 —
Cacodilecitina	Simoni, Padova	fiale 10 × 2 cc.	300 —
Calciodone	Trinum, Milano	supposte 10 bambini	435 —
Campolon forte	Co-Fa, Milano	fiale 5 × 2 cc.	1.200 —
		flacone × 10 cc.	935 —
Cardiopatina	Polifarma, Roma	fiale 6 × 2 cc.	1.800 —
		confetti 50	2.000 —
Cardiosalf	Salf, Bergamo	fiale 3 × 2 cc.	200 —
		gocce × 15 cc.	400 —

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Carnigen	Emelfa, Milano	fiale 5 × 2 cc	600 —
		flacone × 20 cc	645 —
Chophytol	Unione Chimica Medicamenti Difme Torino	fiale 6 × 5 cc	380 —
Cicloserina	Pfizer, Roma	capsule 40 × 125 mg	5 615 —
Cloretonal	Ist Scientif delle Venezie, Padova	flacone × gr 20 soluz uso esterno	300 —
Codetilina	Luca, Milano	flacone × 60 granuli	365 —
Cortone Acetato	Farmitalia, Milano	compresse 20 × 25 mg	4.500 —
		compresse 40 × 25 mg	9 000 —
Criseoculina con vit	Farmitalia, Milano	confetti 8	2.700 —
		confetti 16	4.830 —
Cuproil	Baroni, Torino	polvere × gr 100	362 —
Deltarinolo	Lepetit, Milano	nebulizzatore × 15 cc	480 —
Duomicina	Antibiotici Lepetit, Roma	tubo × 10 compresse	1 190 —
Efedrocanfine	Ist Scient. delle Venezie, Padova	flacone × 30 cc.	250 —
Elisir S Vincenzo	Livsa, Milano	flacone × gr 175	340 —
Endoxidina	Ist Sierot Milanese, Milano	compresse 100	800 —
Enterobilasi	Off Farmac C O C, Bologna	pillole 40	465 —
Betyod (gia Esajod)	Medosan, Roma	fiale 10 × 2 cc	525 —
Euclorato	Eugal Lab dell'Euclorato, Genova	compresse 24	39 —
Filokim	Ist Farm Lombardo, Milano	granul × gr 100	277 —
		compresse 40 eff	260 —
Forgefosfina B complesso	Pellegrini, Milano	flacone × gr 250	760 —
		fiale 10 × 2 cc	750 —
Fosfol	Marcello Federico, Varese	flacone × gr 200	360 —
Fosfolecitina	Simoni, Padova	fiale 10 × 2 cc	320 —
		fiale 10 × 5 cc	440 —
Gluvit B12	Emmebi, Genova	flacone × gr 225	875 —
Hepatevan	Farmavigor, Milano	fiale 6 × 2 cc.	1.000 —
		flacone × 10 cc.	875 —
Iperovogen	Salf, Bergamo	gocce × 50 cc	430 —
		confetti 45	450 —
Ipertestogen	Salf, Bergamo	gocce × 50 cc	430 —
		confetti 45	450 —
Lassativo vegetale	Ist Chim Ital, Milano	flacone × gr 200	350 —
Linimento	Galli, Milano	flacone × gr 50	280 —
Mentaguaiacol	Farmaceutici Chiesi, Parma	flacone × gr 150	400 —
Morruolin	Farmacosmici, Milano	fiale 10 × 2 cc 1° grado	540 —
		fiale 10 × 2 cc 2° grado	600 —
Neo Calcium	Lab Chim San Giorgio, Torino	supposte 10 adulti	510 —
		supposte 10 bambini	460 —
Neolitina	Spadaro Ventura, Catania	scatola × 10 dosi	90 —
Neuramide	Farmaceutica Int le, Genova	fiala 1 × 1,3 cc	2.300 —
Novartrobis	Bioterapici Italo-Svizzeri, Milano	fiale 10 × 3 cc.	600 —
Omnibus	Istifar Albanese, Milano	compresse 2	39 —
		compresse 10	175 —
Pastiglie Pinolina	A Toletto, Ledro (Trento)	pastiglie 36	120 —
Pirartrone	Ind. Galenica Milanese, Milano	supposte 10	765 —
Policalcioarseno	Canforamina, Padova	fiale 10 × 10 cc.	550 —
		fiale 10 × 5 cc.	400 —
		fiale 10 × 3 cc.	350 —
Pollicarcino Beta	Lab Beta, Roma	flacone × 20 cc.	180 —
		flacone × 50 cc.	400 —
		flacone × 100 cc.	700 —
Pomata Rinobalsamica	Deca, Milano	tubo × gr 15	125 —
Proepar	Laif, Torino	flacone × gr. 200	750 —
Rinofil	Ist. Scient, delle Venezie, Padova	gocce × gr 20	200 —
Roburchina Realdon	Fagos, Torino	flacone × gr 200 elisir	360 —
		flacone × gr 1000 elisir	1.250 —
Sciroppo Ciampi	Paltrinieri, Modena	flacone × gr. 150 semplice	350 —
		flacone × gr 150 con efedrina	350 —
Sedopulmina	Medosan, Roma	flacone × gr 200	430 —
Sintepar	Ist Sierot Ital, Napoli	fiale 6 + fiale 6 solv.	1.700 —
		confetti 20	950 —

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
Tetraciclina	Farmitalia, Milano	confetti 10	1.000 —
		confetti 20	1.800 —
		flacone × 100 cc sciroppo	2.150 —
Ticarda	Emelfa, Milano	compresse 10	265 —
		flacone × 15 cc	445 —
Trifosfol . .	Ist. Neot. Italiano, Bologna	fiale 10 × 1 cc	315 —

Tutti i prezzi inclusi nel presente provvedimento avranno applicazione con decorrenza dal 1° febbraio 1958

ERRATA-CORRIGE

Provvedimento prezzi n. 682 del 4 ottobre 1957, XLII elenco specialità medicinali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 17 ottobre 1957).

A pagina 3724:

in luogo di

Bioxilasi — An. Chim. Farm., Milano — fiale 3 × 25 mg — L. 600
— fiale 3 × 50 mg — L. 1000
— fiala 1 × 100 mg — L. 550

leggasi

(invariato) — (invariato) (invariato) — (invariato)
(invariato) — (invariato)
fiale 2 × 100 mg — L. 1100

A pagina 3725:

in luogo di

Lassatina — Farmochim. Cutolo Calosi, Napoli . . — compresse 4 — L. 29
— compresse 20 — L. 148

leggasi:

(invariato) — (invariato) — (invariato) — (invariato)
(invariato) — L. 139

(115)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 2267/171 in data 8 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 4 dicembre 1957 (registro n. 25 Agricoltura, foglio n. 218), è stata determinata in via definitiva in L. 8.384.287 (lire ottomilionitrecentottantaquattromila duecentottantasette) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Brindisi della superficie di ettari 26.52.86 nei confronti della ditta BIANCO Giuseppe fu Paolino e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 19 novembre 1952, n. 2057, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 2)

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956 n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.820.579 (lire unmilioneottocentoventimilacinquecentosettantanove)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 10.205.000 (lire diecimilioniduecentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950 n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156

L'avviso di cui al terzo comma della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 22 ottobre 1956

(15)

Determinazione degli interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 9 novembre 1957, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953 n. 224

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato	Ammontare interessi arrotondato	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale			Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.					
		Data	N	Data	N	Data	Data 9-11-57 N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Puglia e Lucania													
1	BARI Anna di Vincenzo . . .	29-11-52	2396	29-5-54	199	31-8-54	3782/1686	3-12-57	25	136	670.000	25.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	BARONE Luisa di Enrico	29-11-52	2626	24-8-54	263	16-11-54	3783/1687	3-12-57	25	135	485.000	40.000	Id Id.	Id.
3	BRAMANTE Michele di Giuseppe	29-11-52	2627	14-9-54	281	7-12-54	3784/1688	3-12-57	25	134	1.890.000	110.000	Id Id.	Id.
4	CALDERONI-MARTINI Giuseppina fu Pasquale	29-11-52	2633	26-9-54	288	16-12-54	3785/1689	3-12-57	25	133	775.000	45.000	Id. Id.	Id.
5	CALDERONI-MARTINI Maddalena fu Pasquale	29-11-52	2631	26-9-54	288	16-12-54	3786/1690	3-12-57	25	132	505.000	30.000	Id. Id.	Id.
6	CALDERONI MARTINI Maria fu Pasquale	29-11-52	2632	26-9-54	288	16-12-54	3787/1691	3-12-57	25	131	655.000	35.000	Id Id.	Id.
7	CALVIO Paolo fu Battista	19-11-52	2270	29-5-54	199	31-8-54	3788/1692	3-12-57	25	130	1.770.000	105.000	Id Id	Id.
8	LIBERTINI Achille fu Alfredo	29-11-52	2534	26-4-54	185	14-8-54	3789/1693	3-12-57	25	129	3.430.000	195.000	Id Id	Id.
9	CAMPOBASSO Francesco di Giuseppe	29-11-52	2598	16-10-54	17	22-1-55	3790/1694	3-12-57	25	128	981.000	65.000	Id Id	Id.
10	CANCELLARO Paolo fu Nicola	19-11-52	2272	27-12-54	73	30-3-54	3791/1695	3-12-57	25	127	1.310.000	25.000	Id Id	Id.
11	CAPPELLI Francesco fu Antonio	19-11-52	2273	16-10-54	16	21-1-55	3792/1696	3-12-57	25	126	440.000	25.000	Id Id	Id.
12	CARBONE Giovanni fu Giuseppe	29-11-52	2637	18-6-54	203	4-9-54	3793/1697	3-12-57	25	125	450.000	25.000	Id Id.	Id.
13	CHILLINO Luigi-Santo fu Francesco	29-11-52	2644	26-4-54	179	7-8-54	3794/1698	3-12-57	25	124	305.000	15.000	Id Id	Id.
14	COSENTINO Egidio e Maria Pia fu Carlo e IODICE Emma fu Luciano	19-11-52	2298	31-7-54	253	3-11-54	3795/1699	3-12-57	25	123	6.270.000	385.000	Id Id.	Id.

Roma, addì 12 dicembre 195

Visto, p. il Ministro: Dato

(7226)

Determinazione dell'indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 5598/1502 in data 18 ottobre 1957 registrato alla Corte dei conti in data 27 novembre 1957 (registro n. 24 Agricoltura, foglio n. 341) è stata determinata in via definitiva in L. 1.691.845,75 (lire unmilioneseicentonovantunmilaottocentoquarantacinque e cent. 75) l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Matera, della superficie di ettari 16.32.77, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta RIDOLA Domenico fu Gregorio in virtù del decreto Presidenziale in data 27 luglio 1952, n. 1159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 10 settembre 1952 (supplemento ordinario), da trasferirsi in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156 gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di lire 154.878 (lire centocinquantaquattromilaottocentosettantotto).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 1.840.000 (lire unmilioneottocentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956 n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 29 luglio 1957.

(14)

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (Rettifica).

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 7 maggio 1957, n. 116, pagina 1693, n. 2 d'ordine dell'elenco (ditta CANESTRO Antonio fu Carlo), è stata omessa la rettifica — ai sensi dell'art. 5, comma primo della legge 15 marzo 1956, n. 156 — dei seguenti dati catastali esposti nell'allegato 2 al decreto Presidenziale 18 dicembre 1952 n. 3631.

Errata

Foglio 86, particella n. 28 pascolo

Corrige

Foglio 86 particella n. 22 pascolo

(10)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia del comune di Campo nell'Elba.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 7 novembre 1957 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 149,50 sita sulla spiaggia del comune di Campo nell'Elba riportata in catasto al foglio n. 32, particella n. 282 del comune di Campo nell'Elba.

(209)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 15 novembre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Villa Elce (Chieti).

(69)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1957 è stato respinto il ricorso prodotto dall'ex direttore di esercizio della navigazione sul lago di Garda, rag. Leonardo Canobbio per impugnare, per revocazione, il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1955, con cui venne dichiarato irricevibile altro ricorso straordinario del Canobbio per l'annullamento del provvedimento di esonero.

(182)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° aprile 1965

Si notifica che il giorno 8 febbraio 1958, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la seconda estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di lire 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1965 alla 20ª/1965) dei buoni del Tesoro novennali 5%, scadenti il 1° aprile 1965, emesse in base alle leggi 8 agosto 1955, n. 770 e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto Ministeriale 21 gennaio 1956.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 7 dello stesso mese di febbraio alle ore 10, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 14 gennaio 1958

(157) *Il direttore generale:* SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

54ª Estrazione di cartelle 3,75 % speciale di Credito comunale e provinciale

Il giorno 1° febbraio 1958 alle ore 9, in una sala aperta al pubblico a pianterreno del palazzo in via Goito, 4, ove ha sede la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, avrà luogo la 54ª estrazione di cartelle speciali 3,75 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiati n. 4.871 titoli pari a n. 10.026 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 5.013.000 come dal seguente prospetto:

Titoli unitari	n. 3.966	capitale nominale L.	1.983.000
Titoli quintupli	» 832	capitale nominale »	2.080.000
Titoli ventupli	» 51,	capitale nominale »	510.000
Titoli quarantupli	» 22,	capitale nominale »	440.000
Totale	n. 4.871,	capitale nominale L.	5.013.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in un supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1958

(202) *Il direttore generale:* NUVOLONI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 16 gennaio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,80	624,82	624,80	624,80	624,82	624,80	624,90	624,80	624,85
$ Can.	632,75	634,75	635 —	635,25	634,10	633,30	635,125	633 —	633,50	635 —
Fr. Sv. lib.	145,78	145,77	145,78	145,775	145,75	145,78	145,785	145,80	145,77	145,80
Kr. D.	90,50	90,47	90,25	90,50	90,55	90,52	90,4985	90,55	90,50	90,50
Kr. N.	87,53	87,51	87,53	87,51	87,50	87,53	87,53	87,55	87,53	87,50
Kr. Sv.	120,77	120,76	120,83	120,80	120,75	120,79	120,75	120,80	120,77	120,75
Fol.	165,47	165,54	165,45	165,45	165,50	165,48	165,47	165,50	165,47	165,44
Fr. B.	12,52	12,525	12,5325	12,5275	12,515	12,52	12,75	12,50	12,52	12,52
Fr. Fr.	148,87	148,88	148,90	148,79	148,85	148,91	148,93	148,90	148,88	148,85
Fr. Sv. acc.	142,90	142,91	142,90	142,92	142,80	142,91	142,92	143 —	142,90	142,90
Lst.	1751,65	1751 —	1750,625	1753,30	1750,50	1751 —	1751,125	1752 —	1751,50	1751 —
Dm. occ.	148,72	148,70	148,68	148,70	148,65	148,71	148,69	148,80	148,74	148,70
Scell. Aust.	24,03	24,015	24,03	24,0225	24 —	24,03	24,0275	24,05	24,02	24,02

Media dei titoli del 16 gennaio 1958

Rendita 3,50 % 1906	60,675
Id. 3,50 % 1902	60,60
Id. 5 % 1935	97,825
Redimibile 3,50 % 1934	81,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,70
Id. 5 % 1936	95,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	93,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	635,187
1 Franco svizzero lib.	145,78
1 Corona danese	90,496
1 Corona norvegese	87,52
1 Corona svedese	120,775
1 Fiorino olandese	165,46
1 Franco belga	12,527
100 Franchi francesi	148,91
1 Franco svizzero acc.	142,92
1 Lira sterlina	1751,212
1 Marco germanico	148,695
1 Scellino austriaco	24,025

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Torano Nuovo (Teramo) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928 n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948 n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Torano Nuovo (Teramo) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Torano Nuovo (Teramo) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1958

Il direttore generale: FORMENTINI

(152)

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Termini Imerese (Palermo), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 16 dicembre 1957, del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Termini Imerese (Palermo) in liquidazione coatta, mons. Arena Cosimo è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(210)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Trpin Floriano di Giovanni;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Trpin Floriano di Giovanni e della fu Princic Angela, nato a Gorizia addì 8 dicembre 1911, residente a Buenos Aires (Argentina), Martinez-Calle Sargento Carral n. 2628, di condizione impiegato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Trpin » in « Terpin ».

Gorizia, addì 18 dicembre 1957

Il prefetto: NITRI

(7203)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla sig.na Perkon Paolina Maria;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla sig.na Perkon Paolina Maria, nata a Gorizia addì 14 novembre 1921, residente a Gorizia via IV Novembre, 13, di condizione filatrice, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Perkon » in « Percon ».

Gorizia, addì 19 dicembre 1957

Il prefetto: NITRI

(7204)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Restituzione di cognomi nella forma tedesca

N. 11850-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 2 maggio 1935, n. 762 R-Gab. con cui al sig. Bachmann Mattia, nato a Laces il 14 luglio 1902 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dal Rio;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca, presentata in data 12 novembre 1957 dal predetto sig. Dal Rio Mattia, in atto residente a Laces;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602-33435-19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223-Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano n. 762 del 2 maggio 1935, r-Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del signor Dal Rio Mattia, nato a Laces, il 14 luglio 1902, della di lui moglie Holzner Elisabetta, nata a Martello il 22 settembre 1901 e dei figli Giuseppe, nato a Merano il 13 agosto 1937, Paola nata a Bressanone il 16 maggio 1941, ed Ervin, nato a Mattighofen il 17 febbraio 1943, viene ripristinato nella forma tedesca di Bachmann.

Il sindaco del comune di Laces, provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 6° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 dicembre 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(7069)

N. 12440-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 20 maggio 1940, n. 76-R. Gab. con cui ad Oberhuber Lodovico, nato a Fie il 25 dicembre 1913, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Bosin;

Visto il proprio decreto n. 2026-Gab. del 27 febbraio 1952, con cui al predetto Bosin Lodovico venne restituito il cognome nella originaria forma tedesca di Oberhuber;

Vista la domanda in data 30 settembre 1957, con la quale l'anzidetto Oberhuber Lodovico, residente a Varna, chiede che gli effetti dell'anzidetto decreto vengano estesi alla moglie Bosin Anna ed al figlio minorenne Giulio, in atto residenti a Predazzo, rimastine inizialmente esclusi;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto-Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223-Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano.

Decreta:

Gli effetti del proprio decreto n. 2026-Gab. in data 27 febbraio 1952 sono estesi anche ai familiari dell'anzidetto Oberhuber Lodovico, per cui viene restituito il cognome nella forma tedesca di Oberhuber anche alla moglie Bosin Anna, nata a Trento il 21 dicembre 1910 ed al figlio Giulio, nato a Teserò il 12 febbraio 1942.

Il sindaco del comune di Varna provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 12 dicembre 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(7068)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso speciale per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei Provveditorati agli studi, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, per gli Uffici scolastici provinciali con sede nella Regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1957, con il quale fu indetto un concorso speciale per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei Provveditorati agli studi, in attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 29 dicembre 1956, n. 1507, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, per gli Uffici scolastici provinciali con sede in quella Regione;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1 [illegible], n. 1821;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che a norma dell'art. 6 lettera *d*) del citato decreto Ministeriale 15 maggio 1957, è prevista per detto concorso una prova scritta di lingua tedesca e, pertanto, è necessario nominare nella Commissione giudicatrice un membro aggregato per detta prova;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso speciale per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei Provveditorati agli studi indetto con il decreto Ministeriale 15 maggio 1957, in attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 29 dicembre 1956, n. 1507, ai fini del reclutamento del personale, avente conoscenza della lingua tedesca, per gli Uffici scolastici provinciali con sede in quella Regione, è così composta:

Presidente

Daniele dott. Nicola, consigliere di Stato.

Membri:

De Cupis prof. Adriano, ordinario di diritto civile nella Università di Perugia;

Perocchi prof. Giorgio, ordinario di letteratura italiana nella Università di Messina;

Piazza dott. Giovanni, direttore generale degli Affari generali e del personale;

Forte dott. Mario, direttore di divisione.

Membro aggiunto:

Cala prof.ssa Maria, ordinaria di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale « Q. Sella » di Roma.

Adempirà alle funzioni di segretario la dott.ssa Tecla Rocco, consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accordata in L. 380 000 (trecentottantamila) graverà sul cap. 17 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1957

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1958
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 87. — MISSORI

(185)

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il proprio decreto in data 1° dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1956, registro n. 32, foglio n. 351, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a sette posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche governative;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a sette posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche governative avranno luogo in Roma, nella sede del Palazzo degli esami in via Gerolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 dei giorni 17, 18, 19 e 20 febbraio 1958.

Roma, addì 3 gennaio 1958

p. *Il Ministro:* SCAGLIA

(212)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.